

Rep. n. 55/2023 del 06/10/2023

SENT. N. 28/2023

LIQ. CONTROLLATA N. 6/2023



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Tribunale Ordinario di Chieti

Composto dai magistrati:

DOTT. GIANLUCA FALCO

Presidente

DOTT. MARCELLO COZZOLINO

Giudice estensore

DOTT. FRANCESCO GRASSI

Giudice

Riunito in camera di consiglio in data 26.9.2023, letti gli atti del procedimento n. 26-2/2022 r.g., ha emesso la seguente

SENTENZA

Avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d. lgs. n. 14/2019

Il sig. [REDACTED] in data 14.12.2022 ha depositato, con l'assistenza dell'O.C.C. del Comune di Tollo, ricorso con cui ha chiesto l'omologazione di una sua proposta di concordato minore, ed in subordine l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

Il Tribunale,

preso atto della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato minore, con decreto del 26.4.2023, e della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019,

ritenuto che il sig. [REDACTED] si trovi in uno stato di sovraindebitamento, desumibile dalla sua incapacità di adempiere le sue obbligazioni pecuniarie, del complessivo attuale ammontare di € 308.772,32, con il suo attuale stipendio, pari a circa € 1.500,00 mensili

letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore,

udito il procuratore del ricorrente ed il gestore della crisi, comparsi all'udienza collegiale odierna

p.q.m.

dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. [REDACTED]

Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino.

Visto l'art. 270 comma 2 lettera b) d. lgs. n. 14/2019, conferma quale liquidatore l'avv. Luigi Acconcia, designato quale Gestore della Crisi dall'O.C.C. di Tollo, che ha assistito il sig. [REDACTED] nella presentazione del ricorso introduttivo.



Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori.

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto.

Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'eccezione dell'immobile di abitazione del sig. [REDACTED] che quest'ultimo è autorizzato ad utilizzare sino alla vendita, vista la sua istanza in tal senso contenuta nel ricorso introduttivo, non avendo egli a disposizione altri beni immobili in cui trasferire la sua dimora.

Visto l'art. 268 comma 4 lettera a) d. lgs. n. 14/2019, tenuto conto che dalla relazione dell'O.C.C. risulta che il sig. [REDACTED] percepisce attualmente un reddito mensile di circa € 1500,00, che del suo nucleo familiare fa parte anche la moglie sig.ra [REDACTED] che collabora con un'azienda di prodotti di bellezza, e che percepisce redditi mensili di circa € 500,00, e che i coniugi non hanno figli, esclude dalla liquidazione i redditi derivanti dall'attività lavorativa del sig. [REDACTED] fino all'ammontare di € 1.200,00 mensili

Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dal liquidatore.

Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura del liquidatore.

Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.

Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali, ed al concorso dei creditori.

Sospende la procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 56/2017 r.g.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Chieti, li 26.9.2023

IL GIUDICE ESTENSORE

Dott. Marcello Cozzolino

IL PRESIDENTE

Dott. Gianluca Falco

